

Il Consiglio di Stato avalla la gratuità del contratto se il committente è la Pa

Progetti anche a compenso zero

Ritorno di immagine equiparato al pagamento in denaro

DI LUIGI OLIVERI

Non è illegittimo l'affidamento di un servizio di progettazione di un piano regolatore per il prezzo simbolico di un euro. La sentenza del Consiglio di Stato n. 4614 suggerisce una lettura particolare del concetto di «onerosità» dei contratti che i privati stipulano con la pubblica amministrazione. L'onerosità, infatti, può essere «attenuata», cioè non necessariamente ricondotta al pagamento di un corrispettivo in denaro. Palazzo Spada spiega che il prezzo non costituisce elemento indefettibile del contratto, perché «la ratio di mercato [...] di garanzia della serietà dell'offerta e di affidabilità dell'offerente, può essere ragionevolmente assicurata da altri vantaggi, economicamente apprezzabili anche se non direttamente finanziari, potenzialmente derivanti dal contratto». Insomma, si possono ammettere altri generi di «utilità» per l'imprenditore, comunque sempre economicamente apprezzabili, tipo il ritorno di immagine. Ciò, spiega la sentenza, avviene in generale con le «figure del c.d. Terzo settore, per loro natura prive di finalità lucrative, vale a dire di soggetti che perseguono scopi non di stretto utile

economico, bensì sociali o mutualistici; a loro è stato ritenuto non estensibile il principio del c.d. «utile necessario» fondato sull'innaturalità e inaffidabilità, per un operatore del mercato, di un'offerta in pareggio, perché contro il naturale scopo di lucro». E accade anche quando ci si avvalga del contratto di sponsorizzazione. La sentenza ravvisa «la preferenza, nell'ordinamento, dei contratti pubblici, per un'accezione ampia e particolare (rispetto al diritto comune) dell'espressione «contratti a titolo oneroso», tale da dare spazio all'ammissibilità di un bando che preveda le offerte gratuite (salvo il rimborso delle spese), ogniqualvolta dall'effettuazione della prestazione contrattuale il contraente possa figurare di trarre un'utilità economica lecita e autonoma, quand'anche non corrisposta gli come scambio contrattuale dall'Amministrazione appaltante». Nel caso di specie, la gratuità dell'incarico non ha vulnerato la concorrenza, perché si è pur sempre dato vita ad una procedura di gara, che ha valutato in maniera adeguata gli aspetti tecnici della progettazione, assegnando loro un punteggio molto rilevante e congruo. Altri progettisti, insomma, avrebbero potuto concorrere a parità di condizioni.

